



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

BANDO DI GARA

PROCEDURA APERTA, AI SENSI DEGLI ARTT. 59 E 60 DEL D. LGS. N. 50/2016, VOLTA ALLA CONCLUSIONE DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ACCOGLIENZA E I SERVIZI CONNESSI AI CITTADINI STRANIERI RICHIEDENTI PROTEZIONE INTERNAZIONALE, NELL'AMBITO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA. PERIODO PRESUNTO 1.07.2017 – 31.12.2017.

PROCEDURA DI GARA AVENTE AD OGGETTO SERVIZI DI CUI ALL' ALLEGATO IX DEL D. LGS. N. 50/2016 (Appalti nei servizi sociali, assistenza socio-sanitaria).

NUMERO GARA: 6719131

CIG: 704548889E

IMPORTO PRESUNTO DELL'APPALTO € 24.360.000,00, IVA ESCLUSA, COMPRENSIVO, AI SENSI DELL'ART. 35, C. 4, DEL D. LGS. N. 50/2016, DELL'OPZIONE DI EVENTUALE PROROGA.

1. AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE

Prefettura di Foggia – Ufficio territoriale del Governo – Corso Garibaldi, 56 - Foggia

P.E.C.: protocollo.preffg@pec.interno.it

Sito web: www.prefettura.it/foggia

Tel. 0881 799111

Responsabile del Procedimento: dott.ssa Mirella Abate tel. 0881 799408 mail: mirella.abate@interno.it

Responsabile dell'esecuzione: Dirigente dell'Area IV - Diritti Civili, Cittadinanza, Immigrazione ed Asilo, che si avvarrà della Commissione di vigilanza e dei nuclei ispettivi appositamente costituiti.

Data di trasmissione all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea: 13 aprile 2017. Protocollo informatico n. 13752 del 12 aprile 2017.

Data di pubblicazione sulla G.U.R.I.: n. del

2. DESCRIZIONE DELL'APPALTO - INDICAZIONI GENERALI

- 2.1 Il Ministero dell'Interno, in relazione all'incessante afflusso di migranti che continuano ad approdare sulle coste nazionali, ha assegnato alla Regione Puglia ulteriori quote per l'accoglienza dei soggetti richiedenti asilo e protezione internazionale. Atteso il crescente numero di cittadini extracomunitari assegnati a questa Provincia, si rende necessario procedere all'individuazione di idonee strutture da destinare all'accoglienza, giusto decreto a contrarre n. 43019/2016.
- 2.2 Il fabbisogno viene stimato in n.1.200 posti da destinare all'accoglienza, tenuto conto delle indicazioni fornite al riguardo dal Ministero dell'Interno - Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. Tale stima ricomprende gli stranieri già ospitati nei Centri di Accoglienza Straordinaria attivati in questa Provincia, che dovranno essere eventualmente ricollocati.
- 2.3 La procedura è distinta in due fasi:
 - aggiudicazione dell'accordo quadro sulla base delle offerte valide pervenute;
 - affidamento degli specifici appalti sulla base della graduatoria di gara mediante stipula di apposite convenzioni in relazione alle effettive necessità di accoglienza dei cittadini extracomunitari che saranno comunicate dal Ministero dell'Interno e del numero dei posti messi a disposizione dai singoli concorrenti.

Copia Documento Prot. Uscita N. 0013752 del 12/04/2017
COMUNE DI LESTINA
VIA S. PIETRO 11



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 2.4 Ai sensi dell'art. 51 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (nel seguito, Codice), non ricorrono le condizioni per la suddivisione del presente appalto in lotti funzionali e/o prestazionali, attesa la necessità di imputare ad un unico centro decisionale la gestione delle strutture che saranno individuate per l'accoglienza, caratterizzata da una pluralità di interventi materiali di base (vitto ed alloggio) e da un insieme di servizi di accompagnamento giuridico, sociale e sanitario, che richiedono necessariamente un'azione coordinata e sinergica, funzionale all'espletamento degli stessi servizi, nonché in ragione del peculiare meccanismo di gara, che consente la partecipazione di soggetti di piccole e medie dimensioni, anche attraverso il ricorso a forme associative di partecipazione (RTI, consorzi, costituendi e costituiti) ed agli istituti dell'avvalimento e del subappalto.

3. OGGETTO E NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- 3.1 Oggetto dell'appalto è la prestazione in favore di cittadini stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale, privi dei mezzi di sussistenza, ospitati in Provincia di Foggia, dei servizi di assistenza ed accoglienza precisati nell'allegato A – Capitolato e schema di convenzione (v., in particolare, gli artt. 2 e 5), che costituisce parte integrante del presente bando.
- 3.2 In ordine alle modalità, caratteristiche, termini e condizioni dei servizi da espletare, resta fermo anche quanto previsto nel capitolato generale di appalto approvato con D.M. 21.11.2008 (all. n. 1) e nelle relative specifiche tecniche (all. n. 2), cui si fa rinvio.
- 3.3 Tali servizi dovranno essere integrati con le eventuali prestazioni aggiuntive che i concorrenti potrebbero proporre in sede di formulazione dell'offerta tecnica, senza prevedere ulteriori oneri a carico di questa stazione appaltante.
- 3.4 L'appalto dovrà essere programmato ed organizzato tenendo conto anche di quanto analiticamente previsto nell'allegato n. 3 - Criteri di valutazione, nonché eseguito nel rigoroso rispetto dei patti, delle condizioni, dei termini e delle modalità precisati nel richiamato allegato A, ed in conformità dell'offerta tecnica.
- 3.5 Presso le strutture straordinarie di accoglienza da individuare potrebbe essere ospitato, per il periodo presunto 01.07.2017 - 31.12.2017, oltre all'opzione di proroga di cui al successivo punto 5.1, un numero complessivo stimato di circa 1.200 cittadini extracomunitari richiedenti la protezione internazionale.
- 3.6 I servizi oggetto della procedura, che sono ricompresi nell'allegato IX del Codice, CPV 85311000 – 2, dovranno essere resi dall'affidatario in stretto raccordo con la Prefettura di Foggia, che si riserva di emanare direttive, formulare richieste e fornire chiarimenti, ai fini del perseguimento degli obiettivi prefissati.

4. IMPORTO A BASE DI GARA E CRITERI DI AGGIUDICAZIONE

- 4.1 L'importo presunto complessivo viene stimato, ai sensi dell'art. 35, c. 4, del Codice, in € 24.360.000,00 (IVA esclusa) ed è stimato in relazione alle esigenze di accoglienza alla data di pubblicazione del presente bando in n. 1.200 migranti, per il prezzo pro-capite/pro-die di € 35,00, oltre IVA, per il periodo presunto 01.07.2017 – 31.12.2017, oltre all'opzione di proroga espressamente prevista al successivo punto 5.1.
- 4.2 L'aggiudicazione sarà effettuata sulla base del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95, comma 3, del Codice, secondo i criteri di valutazione e la ponderazione relativa attribuita a ciascuno di essi, come previsto nell'allegato 3 – Criteri di valutazione.
- 4.3 La ponderazione è di 40 punti su 100 per l'offerta economica e di 60 punti su 100 per l'offerta tecnica.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 4.4 L'appalto sarà affidato all'impresa partecipante che avrà ottenuto il maggiore punteggio risultante dalla sommatoria della valutazione relativa all'offerta tecnica e all'offerta economica.
- 4.5 Si procederà all'affidamento anche in presenza di una sola offerta, purché valida e ritenuta congrua.
- 4.6 Durante il periodo di validità dell'affidamento, l'esecuzione del servizio da parte dell'operatore individuato (nel seguito anche "gestore") è eventuale ed avverrà solo a seguito di espressa richiesta della Prefettura.
- 4.7 La Prefettura corrisponderà compensi ai gestori solo se verranno effettivamente trasferiti cittadini stranieri presso le strutture messe a disposizione ed esclusivamente in base al numero di persone realmente ospitate: qualora il gestore non dovesse ospitare migranti nel periodo di validità dell'affidamento, l'Amministrazione non corrisponderà al medesimo alcun importo, a qualsiasi titolo, né i gestori potranno in alcun caso rivendicare il pagamento relativamente a posti messi a disposizione non effettivamente utilizzati.
- 4.8 L'offerente è vincolato alla propria offerta per un periodo di tempo di 180 giorni dal termine indicato nel bando per la scadenza della presentazione dell'offerta. Nel caso in cui alla data di scadenza della validità delle offerte le operazioni di gara siano ancora in corso, la Prefettura potrà richiedere agli offerenti, ai sensi dell'art. 32, comma 4, del Codice, di confermare, con dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante, la validità dell'offerta sino alla data che sarà indicata dalla Prefettura e di produrre un apposito documento attestante la validità della garanzia provvisoria prestata in sede di gara fino alla medesima data.

5. DURATA

- 5.1 L'accordo quadro sarà valido fino alla data del 31.12.2017, fatto salvo il recesso anticipato così come regolato dagli artt. 4 e 11 dello schema di Convenzione - Capitolato (all. A). La Prefettura, ricorrendone i presupposti in termini di necessità, ad oggi non determinabile, si riserva, comunque, la facoltà di esercitare le seguenti opzioni:
 - opzione della ripetizione di servizio analogo, alle medesime condizioni del contratto originariamente stipulato con l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 63, c. 5, del D. Lgs. n. 50/2016 per il periodo 1° gennaio – 31 ottobre 2018, se ritenute convenienti per l'Amministrazione e previa acquisizione dell'autorizzazione alla spesa da parte del Ministero dell'Interno;
 - opzione della proroga alla scadenza per un periodo di tre mesi, qualora necessario nelle more dell'espletamento delle operazioni di gara volte all'individuazione del nuovo aggiudicatario, a sensi dell'art. 106, c. 11, del D. Lgs. n. 50/2016.
In tali ipotesi, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per l'Amministrazione
- 5.2 Le singole convenzioni, stipulate con gli operatori partecipanti secondo l'ordine decrescente della graduatoria, avranno decorrenza dalla data indicata nelle stesse e fino alla data del 31.12.2017.
- 5.3 La Prefettura si riserva la possibilità di risoluzione anticipata della convenzione qualora venissero meno le esigenze ovvero in caso di diverse indicazioni del Ministero dell'Interno in merito alla gestione dell'accoglienza dei cittadini extracomunitari.
- 5.4 In ogni caso, ai sensi dell'art. 106, comma 11, il gestore si impegna a garantire le prestazioni per il periodo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di gara per l'individuazione di un nuovo contraente. Nel caso di futura assegnazione dell'appalto a diverso soggetto contraente, il gestore si impegna, inoltre, ad assicurare il corretto passaggio delle consegne in modo da garantire la continuità



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

dell'erogazione del servizio secondo gli standard qualitativi e quantitativi concordati.

- 5.5 Resta fermo quanto previsto e consentito in materia di variazioni delle prestazioni nel corso dell'esecuzione del contratto dall'art. 106, comma 12, del Codice, ai sensi del quale questa Prefettura si riserva la facoltà di richiedere, ove la capacità ricettiva delle strutture messe a disposizione e le quote di assegnazione previste per ogni Comune lo consentano, l'incremento dei servizi nei limiti del quinto d'obbligo.

6. LUOGO DI ESECUZIONE

- 6.1 Il servizio sarà eseguito nelle strutture che devono essere nella disponibilità dei gestori e conformi ai requisiti prescritti dal presente bando, ubicate nella Provincia di Foggia.
- 6.2 Le strutture dovranno consentire anche l'accoglienza differenziata sulla base della composizione dei nuclei familiari, del sesso ed eventualmente secondo l'etnia e i paesi di provenienza degli ospiti. Presso ogni struttura dovrà essere posto in maniera visibile il regolamento interno, redatto anche in diverse lingue straniere.
- 6.3 I concorrenti, a pena di esclusione, dovranno mettere a disposizione, presso ogni singola struttura gestita, un numero di posti non inferiore a 15 e non superiore a 100. Fermo restando il limite minimo di posti, è ammissibile l'offerta di più microstrutture (es. appartamenti), purché facenti capo ad un unico ente gestore. In tal caso, l'offerta si configura come un'Unica Unità di Offerta, alla quale dovrà essere necessariamente riferito anche il rispetto almeno della dotazione minima di personale di cui all'all. 4, in termini di unità di profili professionali ed ore settimanali d'impiego. Resta inteso che, anche in caso di messa a disposizione di microstrutture (es. appartamenti) l'aggiudicatario dovrà assicurare comunque la erogazione di tutti i beni ed i servizi previsti dallo schema di convenzione - Capitolato (all. A), ivi compresa la somministrazione dei pasti. Ogni singolo concorrente, inoltre, fermi restando i limiti di cui ai punti 6.3, 6.9 e 6.10, potrà mettere a disposizione un numero complessivo di posti non superiore a 200 (duecento), a prescindere dal numero delle strutture ricettive, attesa la necessità di evitare potenziali forme di concentrazione che potrebbero avere effetti distorsivi sulla concorrenza. La Prefettura si riserva di valutare, di volta in volta, in base alle problematiche di accoglienza che dovessero insorgere, l'eventuale possibilità di estendere/ridurre il numero di ospiti presenti nella singola struttura, anche in deroga ai suddetti limiti, tenuto conto della necessità di assicurare il regolare svolgimento del servizio in condizioni di sicurezza.
- 6.4 I partecipanti devono autocertificare che i locali presso i quali, nel caso di aggiudicazione, espletano l'attività oggetto dell'appalto, sono agibili, con idonea destinazione d'uso, in possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, conformi alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi, in particolare, del D.M. 9/4/1994, del D.P.R. n. 151/2011 e del D. Lgs. n. 81/2008.
- 6.5 I requisiti delle strutture dovranno essere autocertificati, indicando, altresì, l'esatta ubicazione della/e struttura/e, il numero di posti di accoglienza disponibili, il titolo che legittima la disponibilità della struttura (proprietà, locazione, comodato, altro), e la data di fruibilità, avvalendosi dell'allegato 5 – Elenco strutture, da inserire nella busta A – Documentazione amministrativa. Tali requisiti dovranno essere comprovati, a richiesta della Prefettura, anche con idonee certificazioni rilasciate da un tecnico abilitato. La mancata dimostrazione dei citati requisiti costituisce causa di risoluzione della convenzione. Qualora le strutture siano di proprietà di soggetti diversi dal concorrente, i proprietari



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

stessi dovranno produrre singolarmente un'autocertificazione attestante l'insussistenza delle cause di sospensione, divieto e decadenza di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011. Anche nei confronti dei proprietari potranno essere effettuate le verifiche previste dalle vigenti disposizioni in materia di contrasto alla criminalità di stampo mafioso.

- 6.6 Le strutture proposte devono essere disponibili entro il termine massimo di 10 giorni dalla data di stipula della convenzione e gli eventuali titoli giuridici che ne consentono il legittimo utilizzo dovranno essere perfezionati (ad es., la registrazione contratti locazione) e prodotti entro la stessa data alla Prefettura, che si riserva comunque di valutare eventuali differimenti a proprio insindacabile giudizio.
- 6.7 Nessun corrispettivo sarà erogato per l'uso e la gestione delle strutture, per la loro manutenzione straordinaria ed ordinaria, nonché per le utenze, spese che graveranno interamente a carico dell'operatore economico. I gestori non potranno avanzare richieste di danni per la conduzione dei centri di accoglienza causati a/da persone e/o cose per i quali potranno valutare l'eventuale sottoscrizione di una idonea copertura assicurativa con oneri a proprio carico. Si precisa che sono a carico dell'operatore economico la retribuzione del personale impiegato, e tutti gli oneri assicurativi, previdenziali e della sicurezza sul lavoro, in ottemperanza delle norme vigenti in materia.
- 6.8 La Prefettura si riserva di disporre in ogni fase della presente procedura, nonché in sede di esecuzione dell'appalto, le verifiche ritenute opportune o necessarie ai fini della valutazione dell'idoneità e dell'adeguatezza delle strutture in cui sarà prestato il servizio, anche in relazione al profilo dell'ordine e della sicurezza pubblica, avvalendosi di apposito organismo ispettivo. La verifica dell'idoneità è di esclusiva competenza della Prefettura, il cui giudizio riveste carattere di insindacabilità. In particolare, qualora vengano segnalate anomalie igienico-sanitarie nelle strutture di ricettività, la Prefettura potrà attivare verifiche attraverso tutti i competenti organismi.
- 6.9 Tenuto conto di quanto disposto dal Ministro dell'Interno con circolare in data 11/10/2016 in ordine al nuovo sistema di distribuzione dei migranti sul territorio - che prevede, tra l'altro, una clausola di salvaguardia che renda esenti dall'attivazione di ulteriori forme di accoglienza i Comuni che appartengono alla rete SPRAR, nella misura in cui il numero di posti SPRAR soddisfi o superi la quota di posti assegnata a ciascun Comune, in base al piano Ministero dell'Interno-A.N.C.I. (2,5 per mille abitanti e n. 6 posti nei comuni fino a 2.000 abitanti) - e in esito alle intese conseguite nel corso della riunione tenutasi in data 28/11/2016 e nei successivi incontri con i rappresentanti delle amministrazioni comunali della Provincia, nei Comuni che non soddisfano le condizioni di cui al richiamato piano di distribuzione, le strutture da destinare a Centro di accoglienza straordinario, acquisite con la presente procedura, non potranno complessivamente attivare, in ciascun comune, un numero di posti superiore a quello riportato nella sottoestesa tabella, determinata in base alla fascia demografica:

Numero massimo di ospiti	Popolazione comune
20	Fino a 3.000
40	Da 3.001 fino a 5.000
60	Da 5.001 fino a 10.000
80	Da 10.001 fino a 30.000
150	Da 30.001 fino a 50.000
230	Da 50.001 fino a 100.000
500	Da 100.001 fino a 250.000

I limiti massimi riportati nella presenta tabella sono suscettibili di variazione in aumento, previa intesa con il Sindaco del Comune interessato.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 6.10 Non potranno, in ogni caso, essere messe a disposizione strutture nei Comuni, riportati nell'allegato elenco n. 6, che, alla data del presente bando, hanno attivato centri SPRAR per un numero di posti pari o superiore a quelli di cui al menzionato piano Ministero dell'Interno – A.N.C.I.
Nei Comuni, di cui all'elenco allegato n. 7, che hanno attivato strutture SPRAR in numero inferiore alla quota di cui al predetto piano Ministero Interno – ANCI, potranno essere messe a disposizione strutture fino alla concorrenza del limite indicato nella tabella di cui al punto 6.9.
- 6.11 Non verranno stipulate le convenzioni per strutture proposte nella presente procedura, qualora, nelle more della sua conclusione, nei Comuni interessati vengano attivate strutture SPRAR, in numero corrispondente, o superiore, alla quota del più volte citato piano Ministero Interno – ANCI (2,5 per mille abitanti e n. 6 posti nei comuni fino a 2.000 abitanti); nel caso in cui le strutture attivate siano inferiori per capienza a detta quota, troverà applicazione il criterio di cui al punto 6.10, secondo periodo.
- 6.12 Le convenzioni stipulate in base alla presente procedura sono risolte di diritto, nel caso in cui nel Comune interessato, successivamente alla sottoscrizione, ovvero all'attivazione della struttura, vengano attivati centri SPRAR in numero corrispondente, o superiore, alla quota di cui al piano Ministero Interno – ANCI, e sempre che il Sindaco richieda formalmente l'applicazione della presente clausola.
- 6.13 Le Amministrazioni comunali possono chiedere, senza che l'aggiudicatario possa opporsi, la conversione dei centri straordinari attivati in base alla presente procedura in strutture SPRAR.
- 6.14 Qualora in un Comune venissero messe a disposizione più strutture da diversi operatori, verrà stipulata la convenzione con l'operatore che risulta meglio collocato in graduatoria. Solo nel caso in cui con tale convenzione non venisse raggiunta la quota massima di posti prevista per lo stesso Comune, potranno essere stipulate ulteriori convenzioni, fino a concorrenza della quota massima, sempre a seguito dello scorrimento, in ordine decrescente, della graduatoria, con priorità, quindi, per gli operatori che risultano meglio collocati.

7 SOGGETTI AMMESSI ALLA GARA

- 7.1 Possono partecipare alla presente procedura i soggetti, in possesso dei requisiti minimi di partecipazione previsti dal presente bando, indicati all'articolo 45 del Codice, tra i quali in particolare:
- operatori economici di cui alle lettere a) (imprenditori individuali anche artigiani, e le società, anche cooperative), b) (consorzi tra società cooperative e consorzi tra imprese artigiane), e c) (consorzi stabili), dell'art. 45, comma 2, del Codice. Relativamente ai consorzi stabili è necessario che i consorziati abbiano formalmente stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni;
 - associazioni, riconosciute e non riconosciute, le fondazioni, gli enti ecclesiastici, gli enti pubblici e del privato-sociale, che abbiano nei propri fini quello di operare in un settore d'intervento pertinente con i servizi di accoglienza ed assistenza alla persona, oggetto del presente bando;
 - operatori economici con idoneità plurisoggettiva di cui alle lettere d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti), f) (le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete) e g) (gruppo europeo di interesse economico), dell'art. 45, comma 2, del Codice, oppure da operatori che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del Codice.
- 7.2 Si specifica che possono partecipare alla procedura anche strutture alberghiere, costituendosi in RTI con operatori in possesso dei requisiti professionali di cui all'art. 83, c. 1 lett. a), in quanto detti requisiti non sono suscettibili di ricorso all'avvalimento di cui all'art. 89 del Codice. Le stesse potranno



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- comunque essere messe a disposizione anche attraverso la sottoscrizione di accordi negoziali (ad es., contratti di locazione, comodato, ecc.) tra concorrenti e proprietari.
- 7.3 I consorzi stabili, i consorzi ordinari e i raggruppamenti temporanei possono partecipare alle condizioni stabilite dagli artt. 45, 47 e 48 del Codice.
- 7.4 Sono ammessi alla gara gli operatori economici con sede in altri Stati membri dell'Unione europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi, nonché gli operatori economici di Paesi terzi firmatari degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, alle condizioni di cui al presente bando.
- 7.5 Agli operatori economici concorrenti, ai sensi dell'art. 48, comma 7, primo periodo, del Codice, è vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete (nel prosieguo, anche aggregazione di imprese di rete), ovvero partecipare alla gara anche in forma individuale qualora gli stessi abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti o aggregazione di imprese di rete.
- 7.6 I consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili) sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio che il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'art. 353 del codice penale. Qualora il consorzio non indichi per quale/i consorziato/i concorre, si intende che lo stesso partecipa in nome e per conto proprio.
- 7.7 Ai consorziati indicati per l'esecuzione da un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), ai sensi dell'art. 48, comma 7, secondo periodo, del Codice e alle imprese indicate per l'esecuzione dall'aggregazione di imprese di rete con organo comune e soggettività giuridica, ai sensi dell'art. 45, comma 2, lett. f), del Codice, è vietato partecipare in qualsiasi altra forma alla medesima gara; in caso di violazione, sono esclusi sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto, si applica l'articolo 353 del codice penale.
- 7.8 E' vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 17 e 18 dell'art. 48 del Codice, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta. In caso di inosservanza, si applica l'art. 47, comma 10, del Codice.
- 7.9 Ai fini della costituzione del raggruppamento temporaneo, gli operatori economici devono conferire, con un unico atto, mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, detto mandatario. Il mandato deve risultare da scrittura privata autenticata. La relativa procura è conferita al legale rappresentante dell'operatore economico mandatario.
- 7.10 E' ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, c. 2, lett. d) [raggruppamenti temporanei di concorrenti] e e) [consorzi ordinari], del Codice, anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori, qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.
- 7.11 Nell'istanza devono essere specificate le parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.
- 7.12 Ai soli fini di cui all'articolo 47, comma 2, del Codice, si precisa che le prestazioni secondarie



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

dell'appalto sono quelle relative ai servizi di pulizia ed igiene ambientale, al servizio di somministrazione pasti, con esclusione della loro distribuzione, ed al servizio di trasporto.

- 7.13 In caso di raggruppamento o di consorzio, la comprovata esperienza nel settore, resa senza demerito, di cui al successivo punto 8.3, dovrà essere posseduta dalla capogruppo mandataria.
- 7.14 Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list" di cui al decreto del Ministro delle Finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'esclusione dalla gara, dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze, ai sensi dell'art. 37 del d.l. 3 maggio 2010, n. 78.
- 7.15 Ai sensi di quanto previsto dal comma 5, lett. m) dell'art. 80 del Codice, è fatto divieto di partecipare alla presente procedura di gara ai concorrenti che si trovino fra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. Nel caso in cui l'Amministrazione rilevasse tale condizione in capo al soggetto aggiudicatario della gara, dopo l'aggiudicazione o dopo l'affidamento del contratto, si procederà all'annullamento dell'aggiudicazione ovvero alla revoca dell'affidamento.

8 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

8.1 La partecipazione alla presente procedura di gara è riservata agli operatori in possesso, a pena di esclusione, dei requisiti minimi di partecipazione di carattere generale, professionale, economico-finanziario e tecnico-organizzativo di seguito indicati.

8.2 Requisiti di carattere generale

- a) insussistenza delle cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti, indicate dall'art. 80 del Codice dei contratti;
- b) insussistenza delle cause interdittive di cui all'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001, n. 165 o di cui all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione;
- c) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 1 bis, comma 14, della Legge 383/2001 e s.m.i.;
- d) essere in regola con le disposizioni di cui alla legge 68/1999, che disciplinano il diritto al lavoro dei soggetti diversamente abili;
- e) di non essere incorso nei due anni precedenti alla presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D.Lgs 286 del 25.7.1998 in relazione all'art 43 dello stesso Testo Unico per gravi comportamenti ed atti discriminatori per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
- f) non incorrere nei divieti di cui all'art. 48, comma 7, del Codice;
- g) insussistenza delle cause di esclusione di cui all'art. 9, comma 2 lettera c) del d.lgs. n. 231/2001 e s.m.i.;
- h) insussistenza di cause di decadenza, sospensione o divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 87, comma 4, del medesimo decreto;
- i) insussistenza di provvedimenti interdittivi inflitti dall'Autorità Nazionale Anticorruzione.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

In caso di raggruppamento o di consorzio, i requisiti di ordine generale dovranno essere posseduti da ciascun soggetto partecipante al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara.

8.3 Requisiti di idoneità professionale e tecnico-organizzativi

a) Iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura territorialmente competente per attività pertinenti ai servizi da rendere in relazione all'oggetto del presente appalto ovvero iscrizione negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica. Nel caso di soggetto non tenuto all'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio, è necessario produrre una dichiarazione, resa nella forma di autocertificazione ai sensi del d.P.R. n. 445/2000, con la quale il rappresentante legale dichiara l'insussistenza dell'obbligo di iscrizione alla Camera di Commercio e l'iscrizione eventuale in albi e registri, allegando copia dell'Atto Costitutivo e dello Statuto. In particolare:

- per le cooperative: è richiesta l'iscrizione all'Albo nazionale delle società cooperative per attività pertinenti all'oggetto della presente gara;
- per le cooperative sociali ex legge n. 381/1991 e i relativi consorzi: è richiesta l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali per attività pertinenti all'oggetto della presente gara, con la precisazione dei dati d'iscrizione, dell'oggetto sociale e delle generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;
- per le associazioni/organizzazioni di volontariato: è richiesta l'iscrizione in uno degli albi previsti dalla legge delle organizzazioni di volontariato e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento dei servizi di cui alla presente procedura di gara;
- per enti e le associazioni di promozione sociale: è richiesta l'iscrizione ad uno dei registri previsti dalla legge n. 383/2000 e l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evince lo svolgimento dei servizi oggetto della presente gara;
- per gli altri soggetti senza scopo di lucro: è richiesta l'esibizione di copia dello statuto e dell'atto costitutivo da cui si evince la compatibilità della natura giuridica e dello scopo sociale dei soggetti partecipanti con le attività oggetto del presente avviso.

Tale iscrizione deve essere posseduta:

- 1) nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario già costituiti o da costituirsi, o di aggregazione di imprese di rete, o di GEIE, da ciascuna delle imprese raggruppate/raggruppande o consorziate/consorziate o aderenti al contratto di rete. Resta fermo quanto precisato per le strutture alberghiere al punto 7.2;
 - 2) nell'ipotesi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili], deve essere posseduto dal consorzio e dalle imprese indicate come esecutrici.
- b) Comprovata esperienza nel settore dell'accoglienza e dell'assistenza a cittadini stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale, resa senza demerito attraverso la prestazione di tali servizi, anche non continuativamente, per almeno 6 mesi nell'arco del quinquennio precedente alla data di scadenza del presente bando, anche in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza similari destinati ai



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

richiedenti protezione internazionale. Nel D.G.U.E. di cui al successivo punto 12.3.2 per ogni servizio prestato dovrà essere precisato il committente, l'oggetto, il periodo di esecuzione (anno di riferimento e, per ogni anno, il numero dei mesi nei quali è stata resa la prestazione) e l'importo. In caso di raggruppamento o di consorzio, la comprovata esperienza nel settore, resa senza demerito, dovrà essere posseduta dalla mandataria/capogruppo.

- c) Disponibilità di figure professionali adeguate, in termini di unità e di ore d'impiego settimanali, alla prestazione dei servizi oggetto del presente bando, tenuto conto della disponibilità dei posti offerti, da specificare nell'offerta tecnica, e che la Prefettura si riserva di verificare in ogni momento, anche richiedendo i contratti di lavoro (subordinati, parasubordinato, prestazione professionale, ecc.) stipulati. Dovrà, comunque, essere garantita almeno la dotazione minima di personale di cui all'allegato n. 4 – Schema di dotazione minima di personale, in termini di unità di profili professionali ed ore settimanali d'impiego. Per il personale impiegato dovrà essere allegata, in sede di formulazione dell'offerta tecnica, una certificazione, ovvero un'autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante il titolo/professionalità posseduta.
- d) Disponibilità di idonee strutture ubicate nella provincia di Foggia, conformi alle prescrizioni del presente bando, nonché di attrezzature, materiali ed equipaggiamento tecnico necessari ad assicurare i servizi del presente appalto.

8.4 Requisiti di capacità economico-finanziaria

Solidità economico finanziaria che garantisca l'assunzione ed il regolare espletamento degli obblighi contrattuali attestata almeno da due referenze bancarie ovvero da due referenze rilasciate da intermediari autorizzati ai sensi del d. lgs. n. 385/1993, aventi data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle offerte. Tale capacità economico-finanziaria deve essere adeguata al valore dell'appalto, determinato sulla base dei posti offerti.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, le referenze devono essere presentate da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento o, in caso di consorzio, da tutte le imprese consorziate che partecipano alla gara, comprese quelle indicate per l'esecuzione dell'appalto.

8.5 Registrazione obbligatoria al sistema AVCPass ai fini della partecipazione

Ai fini della partecipazione alla gara, gli operatori economici che intendono presentare offerta devono obbligatoriamente registrarsi al sistema AVCPASS, comprese le imprese ausiliarie, mediante l'accesso all'apposito link sul Portale A.N.A.C. (www.anticorruzione.it, Servizi ad accesso riservato - AVCPASS), inserendo i dati richiesti. Una volta registrati, il sistema rilascerà il codice PASSOE, che dovrà essere inserito nella "Busta A – Documentazione amministrativa".

Al fine di agevolare la corretta registrazione a sistema e la generazione del PASSOE, si rimanda alle specifiche FAQ AVCPASS, sezione Operatore Economico, aggiornate al 18/11/2016 e disponibili sul portale dell'A.N.A.C.

Al riguardo, si evidenzia, tra l'altro, che:

- il PASSOE generato, deve essere stampato e firmato congiuntamente da tutte le mandanti/associate/consorziate ed eventuali ausiliarie prima di inviarlo alla stazione appaltante, inserendolo nella Busta A – Documentazione amministrativa (FAQ n. 8);



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- il PASSOE è inviato alla stazione appaltante dalla mandataria/capofila e contiene i dati di tutto il raggruppamento (FAQ n. 9);
- l'impresa ausiliaria deve generare il PASSOE (FAQ n. 13);
- ai soli fini della creazione del PASSOE, il/i subappaltatore/i indicato/i dal partecipante deve/ono generare la propria componente AVCpass classificandosi come “Mandante in RTI”. Il partecipante genererà il PASSOE con il ruolo di “Mandataria in RTI” (FAQ n. 16);

Si evidenzia, inoltre, l'opportunità di inserire nella sezione “Soggetti da accertare” tutti quei soggetti su cui la stazione appaltante ha l'obbligo di eseguire verifiche (insussistenza della cause di esclusione ex art. 80 del Codice dei contratti) secondo quanto prescritto dalla normativa vigente (FAQ n. 23).

Il/i PASSOE così generato/i dovranno essere inseriti nella busta A, contenente la documentazione amministrativa.

8.6 Verifica dei requisiti

La verifica dei requisiti generali e speciali avverrà attraverso l'utilizzo del richiamato sistema AVCPASS, reso disponibile dall'Autorità con delibera attuativa n. 111 del 20/12/2012 e dalla delibera n. 157 del 17/12/2015, nel quale i concorrenti avranno cura di inserire, attraverso la funzione “Carica documenti”, i necessari documenti. Per i concorrenti non aventi sede in Italia, ma in uno degli Stati membri o in un Paese terzo firmatario degli accordi di cui all'art. 49 del Codice, la documentazione dimostrativa dei citati requisiti deve essere inserita dal concorrente nel sistema AVCPASS. In merito a tale verifica, si richiamano anche le disposizioni di cui agli artt. 81 e 86 del Codice, fermo restando che la Prefettura procederà, prima dell'aggiudicazione dell'appalto, al controllo obbligatorio dei requisiti nei confronti del primo e secondo classificato, con riserva dell'ulteriore facoltà di verificare la veridicità ed autenticità della documentazione inserita a sistema. Relativamente alla pregressa esperienza, si precisa che:

- se trattasi di servizi prestati a favore di amministrazioni o enti pubblici, esse saranno provate da certificati rilasciati in originale o in copia conforme e vistati dalle amministrazioni o dagli enti stessi. Tali certificati andranno caricati a sistema;
- se trattasi di servizi prestati a privati, la prestazione effettivamente svolta è attestata dal committente mediante certificazione da presentarsi in originale o da copia autenticata dei contratti e/o delle fatture. Tali certificazioni andranno caricate a sistema.

8.7 Clausola sociale

Fermo restando il rigoroso rispetto della dotazione minima di personale di cui all'allegato 4, l'aggiudicatario, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, nonché assumere prioritariamente il personale dell'impresa cessante, qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e compatibile con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste, nell'eventualità in cui una struttura di accoglienza temporanea, già attiva, venisse messa a disposizione da altro operatore diverso da quello che attualmente svolge i servizi.

8.8 Avvalimento dei requisiti



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

È consentito al concorrente singolo, consorziato e raggruppato l'avvalimento dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e organizzativo, di cui all'art. 83, c. 1, lett. b) e c), del Codice, avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto nei limiti, con le modalità ed alle condizioni di cui al successivo art. 89.

L'operatore economico che vuole avvalersi delle capacità di altri soggetti, oltre alla compilazione degli specifici punti del DGUE di cui al successivo punto 12.3.2, dovrà produrre i documenti previsti dal citato art. 89 del Codice, ed in particolare:

- a) dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- b) originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Ai sensi del comma 3 dell'art. 89 del Codice, la Prefettura verificherà, conformemente agli articoli 85, 86 e 88, se i soggetti della cui capacità l'operatore economico intende avvalersi, soddisfano i pertinenti criteri di selezione o se sussistono motivi di esclusione ai sensi dell'articolo 80 del Codice.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della Prefettura in relazione alle prestazioni oggetto del contratto. Gli obblighi previsti dalla normativa antimafia a carico del concorrente si applicano anche nei confronti del soggetto ausiliario, in ragione dell'importo dell'appalto posto a base di gara.

9 ESTENSIONE DEI CONTROLLI ED ASSUNZIONE DI OBBLIGHI A TUTELA DELLA LEGALITÀ E DELLA TRASPARENZA.

- 9.1 A garanzia del preminente interesse pubblico alla tutela della legalità e della trasparenza:
- il soggetto contraente con questa Prefettura dovrà provvedere alla trasmissione dell'elenco dei fornitori che, al pari del contraente stesso, potranno essere sottoposti ad attività informativa antimafia;
 - il soggetto offerente dovrà denunciare ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità ad esso formulata prima della gara o nel corso dell'esecuzione della prestazione e, comunque, ogni illecita interferenza nelle procedure di aggiudicazione o in fase di esecuzione;
 - il soggetto offerente dovrà denunciare immediatamente ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di tipo criminale nei confronti dell'imprenditore, degli eventuali componenti della compagine sociale o dei loro familiari.
- 9.2 Qualora l'impresa aggiudicataria si rendesse responsabile dell'inosservanza di uno degli obblighi sopra specificati, si procederà alla risoluzione del contratto d'appalto.
- 9.3 Parimenti, nei casi in cui, sulla base delle informazioni acquisite, dovessero emergere elementi relativi a tentativi di infiltrazione da parte della criminalità organizzata, il vincolo contrattuale verrà sciolto in modo automatico ed immediato.
- 9.4 Resta fermo il rigoroso rispetto nell'espletamento della presente procedura di gara delle disposizioni contenute nella legge n. 190/2012 in materia di prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione, nonché degli obblighi di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
- 9.5 I controlli sopra specificati saranno estesi anche in caso di ricorso ad accordi/convenzioni tra pubbliche



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

amministrazioni per la gestione delle strutture di accoglienza.

10 MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE

- 10.1 Le dichiarazioni di cui al presente bando di gara sono redatte preferibilmente sui modelli allegati, che il concorrente è tenuto ad adattare in relazione alle proprie condizioni specifiche.
- 10.2 La domanda di partecipazione alla presente procedura di gara è redatta utilizzando il modello di cui all'allegato 8, secondo le prescrizioni ivi contenute.
- 10.3 Le dichiarazioni relative all'assenza di motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, nonché in merito al possesso dei requisiti generali, tecnico-professionali ed economico-finanziari, all'eventuale ricorso all'istituto dell'avvalimento ed a quello del subappalto, ed al soddisfacimento dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice, sono rese mediante l'utilizzo del modello di Documento di Gara Unico Europeo (DGUE), di cui all'allegato 9 - DGUE del presente bando, secondo le prescrizioni ivi contenute.

Ogni DGUE dovrà essere compilato in conformità a quanto previsto nello stesso documento, alle Linee Guida predisposte dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti con circolare n. 3 del 18/7/2016, pubblicate sulla G.U. n. 174 del 27/7/2016, ed al comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. del 26/10/2016, cui si fa espresso rinvio, nonché alle eventuali linee guida che potrebbero essere predisposte dall'A.N.A.C.

Al riguardo, si evidenzia, tra l'altro, che:

- il possesso dei requisiti di cui all'art. 80, c. 1, del Codice deve essere dichiarato dal legale rappresentante dell'impresa concorrente mediante l'utilizzo del DGUE; tale dichiarazione deve essere riferita a tutti i soggetti di cui ai commi 2 e 3 (*titolare o direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; socio o direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; soci accomandatari o direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; membri del consiglio di amministrazione cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o soggetti muniti di poteri di rappresentanza* [come institori e procuratori ad negotia], *di direzione* [come i dipendenti o i professionisti ai quali siano stati conferiti significativi poteri di direzione e gestione] *o di controllo* [come il revisore contabile e l'organismo di vigilanza], *direttore tecnico o socio unico persona fisica, ovvero socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio, i soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente alla pubblicazione del presente bando e comunque sino alla presentazione dell'offerta. Nel caso di società, diverse dalle società in nome collettivo e dalle società in accomandita semplice, nelle quali siano presenti due soli soci, ciascuno in possesso del cinquanta per cento della partecipazione azionaria, la dichiarazione deve essere resa per entrambi i soci*) dello stesso articolo. Ai fini di una più analitica individuazione dei soggetti di cui al comma 3 dell'art. 80 per i quali deve essere dichiarato il possesso dei requisiti di cui al comma 1 dello stesso articolo (tra i quali, oltre ai soggetti prima indicati, sono ricompresi anche i membri del collegio sindacale, del consiglio di gestione e del consiglio di sorveglianza, ove previsti) si fa rinvio al comunicato del Presidente dell'A.N.A.C. sopra richiamato;
- il motivo di esclusione di cui all'art. 80, c. 2, del Codice deve essere riferito ai soggetti che sono sottoposti alla verifica antimafia ai sensi dell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia) [*rappresentante legale, titolare, direttore tecnico, componenti l'organo di amministrazione, socio di*



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

maggioranza o socio unico, soci accomandatari, tutti i soci per le società semplici ed in nome collettivo, componenti del collegio sindacale, componenti dell'organo di vigilanza, ecc.];

- nel caso di partecipazione degli operatori economici con le forme previste ai sensi dell'art. 45, c. 2, lett. d) [raggruppamenti temporanei], e) [consorzi ordinari], costituendi o costituiti, f) [imprese aderenti al contratto di rete] e g) [GEIE], per ciascuno degli operatori partecipanti è presentato un DGUE distinto recante le informazioni richieste dalle parti da II a VI;
 - nel caso di partecipazione dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice [consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili], il DGUE è compilato, separatamente, dal consorzio e dalle consorziate esecutrici. Pertanto, nel modello deve essere indicata la denominazione degli operatori facenti parte di un consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice che eseguono le prestazioni oggetto del contratto;
 - in caso di avvalimento (parte II, Sezione C), l'operatore economico deve indicare la denominazione dell'operatore economico di cui intende avvalersi ed i requisiti oggetto di avvalimento. Le imprese ausiliarie, compilano un distinto DGUE con le informazioni richieste dalla Sezione A e B Parte II, dalla Parte III, dalla parte IV ove pertinente e le dichiarazioni finali di cui alla parte VI. Non deve considerarsi inclusa nel DGUE la dichiarazione sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e la stazione appaltante a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie di cui è carente il concorrente. Detta dichiarazione deve essere allegata alla documentazione amministrativa presentata dal concorrente, unitamente all'originale o copia autentica il contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto (v. punto 8.8);
 - in caso di subappalto, l'operatore deve espressamente indicare le prestazioni che intende subappaltare e la terna di subappaltatori proposti; questi ultimi devono compilare il proprio DGUE fornendo le informazioni richieste nella Sezione A e B della Parte II, nella Parte III, dalla Parte IV ove pertinente e le dichiarazioni finali di cui alla parte VI;
 - il concorrente, e gli eventuali altri con cui partecipa (identità plurisoggettiva), tenuti alla compilazione del DGUE, dovranno rendere le dichiarazioni finali riportate nella parte VI dello stesso documento.
- 10.4 Tutte le dichiarazioni sostitutive richieste ai fini della partecipazione alla presente procedura di gara devono essere rilasciate ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445, in carta semplice.
- 10.5 La domanda di partecipazione, il DGUE, reso dal concorrente, nonché, in caso di partecipazione insieme ad altri (identità plurisoggettiva), anche da ciascuna delle altre imprese, e le restanti dichiarazioni sostitutive richieste dalla presente procedura:
- a. devono essere sottoscritte dal dichiarante (rappresentante legale dell'operatore economico o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente lo stesso); a tale fine le stesse devono essere corredate dalla copia fotostatica di un documento di riconoscimento del dichiarante, in corso di validità; per ciascun dichiarante è sufficiente una sola copia del documento di riconoscimento anche in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti;
 - b. potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati e, in tal caso, va allegata copia conforme all'originale della relativa procura, generale o speciale;
 - c. devono essere rese e sottoscritte da ciascuno dei concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione,



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ognuno per quanto di propria competenza.

- 10.6 La documentazione da produrre, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia autenticata o in copia conforme ai sensi, rispettivamente, degli artt. 18 e 19 del D.P.R. n. 445/2000.
- 10.7 In caso di concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità idonea equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.
- 10.8 Tutta la documentazione da produrre ai sensi del presente bando deve essere in lingua italiana o, se redatta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.
- 10.9 I richiamati modelli sono messi a disposizione, anche in formato editabile, all'indirizzo <http://www.prefetturafoggia.it>.

11 TERMINI DI PARTECIPAZIONE

- 11.1 Il plico generale contenente la documentazione amministrativa, l'offerta tecnica e l'offerta economica, in lingua italiana, debitamente sigillato, dovrà pervenire, a pena di esclusione, entro il termine perentorio delle ore 12,00 del giorno 19 maggio 2017 alla Prefettura - U.T.G. di Foggia, Corso Garibaldi, 56 – 71122 Foggia, mediante raccomandata del servizio postale o a mezzo Agenzia di recapito autorizzata o a mezzo di apposito incaricato, il quale dovrà provvedere a consegnare il plico presso l'Ufficio Protocollo, aperto tutti i giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 09,00 alle ore 12,00.
- 11.2 Si precisa che per "sigillatura" deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l'autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l'integrità e la non manomissione del plico e delle buste.
- 11.3 La data di presentazione del plico è stabilita e comprovata dal timbro a data apposto per la ricezione dalla Prefettura e, nel caso di invio tramite raccomandata, ai fini del rispetto del termine di ricezione, non farà fede il timbro postale di ricezione, ma unicamente la data di ricevimento apposta dalla Prefettura.
- 11.4 Il plico dovrà essere debitamente sigillato e controfirmato sui lembi di chiusura mediante idoneo sistema che ne garantisca l'integrità e che eviti ogni irregolarità che possa far ritenere violato il principio della segretezza delle offerte, con l'indicazione del mittente, l'indirizzo di posta elettronica certificata e la seguente dicitura: " BANDO DI GARA PER LA STIPULA DI UN ACCORDO QUADRO CON PIU' OPERATORI ECONOMICI VOLTO AD ASSICURARE I SERVIZI DI ACCOGLIENZA - CIG: 704548889E - NON APRIRE – Scadenza offerte: 19 maggio 2017". In caso di mancata indicazione sul plico esterno generale del riferimento alla gara ovvero qualora venisse apposta un'indicazione totalmente errata o generica, tanto da non rendere possibile l'individuazione del plico pervenuto come contenente l'offerta per la gara, si procederà all'esclusione del concorrente.
- 11.5 Il recapito del plico entro il termine perentorio sopra indicato è, in ogni caso, ad esclusivo rischio del mittente e, ove per qualsiasi motivo, lo stesso non pervenga entro la suddetta data e ora, non verrà preso in considerazione. La Prefettura, di conseguenza, è sin d'ora esonerata da ogni responsabilità per



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

qualsivoglia ritardo e/o disagio nel recapito, nonché per mancata o non idonea sigillatura del plico.

11.6 La Prefettura si riserva la facoltà di prorogare il termine di partecipazione alla gara, dandone comunicazione nei modi previsti dalla normativa vigente in materia.

12 DOCUMENTAZIONE

12.1 Il plico dovrà contenere tre buste separate (Busta A, Busta B e Busta C) debitamente sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, ciascuna recante l'intestazione del mittente e l'indicazione del contenuto, così contrassegnate:

- Busta A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA
- Busta B) - OFFERTA TECNICA
- Busta C) - OFFERTA ECONOMICA

12.2 Ciascuna busta dovrà contenere, a pena di esclusione e fatta salva l'applicazione dell'art. 86 del Codice, gli atti e i documenti indicati di seguito:

12.3 BUSTA A) - DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

- 1) **domanda di partecipazione** in originale - redatta secondo il modello di cui all'all. n. 8 - sottoscritta dal legale rappresentante del concorrente, con allegata la copia fotostatica di un valido documento di identità del sottoscrittore; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare il concorrente nella presente procedura ed in tal caso va allegata copia fotostatica di un documento di identità del procuratore e copia conforme all'originale della relativa procura. Nel solo caso in cui dalla visura camerale prodotta dall'impresa risulti l'indicazione espressa dei poteri rappresentativi conferiti con la procura, in luogo del deposito della copia conforme all'originale della procura, il procuratore potrà rendere ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dichiarazione attestante la sussistenza dei poteri rappresentativi risultanti dalla visura camerale dell'impresa.

Si precisa che:

1.1. nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti, la domanda deve essere sottoscritta da tutti i soggetti che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, sarà conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno degli operatori, da indicare, qualificato come mandatario, con indicazione delle parti del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori riuniti o consorziati;

La domanda di partecipazione dovrà, altresì, contenere la dichiarazione con la quale il concorrente:

- 1) indica il numero complessivo dei posti che mette a disposizione;
- 2) dichiara remunerativa l'offerta economica presentata giacché per la sua formulazione ha preso atto e tenuto conto:
 - a. delle condizioni contrattuali, degli oneri e degli obblighi, compresi quelli eventuali in materia di sicurezza, di assicurazione, di condizioni di lavoro e di previdenza e assistenza in vigore nel luogo dove devono essere svolti i servizi;
 - b. di tutte le circostanze generali, particolari e locali, nessuna esclusa ed eccettuata, che possono avere influito o influire sia sulla prestazione del servizio, sia sulla determinazione della propria offerta.





Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 3) accetta, senza condizione o riserva alcuna, tutte le norme e disposizioni contenute nella documentazione di gara di cui al presente bando, nonché di essere consapevole, tra l'altro, del fatto che, fermo restando il rigoroso rispetto della dotazione minima di personale di cui all'allegato n. 4 del bando, l'aggiudicatario, anche ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 50 del Codice, dovrà applicare i contratti collettivi di settore di cui all'art. 51 del D. Lgs. n. 81/2015, nonché assumere prioritariamente il personale dell'impresa cessante qualora ciò sia coerente con la propria organizzazione d'impresa e compatibile con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nell'eventualità in cui una struttura di accoglienza temporanea, già attiva, venisse messa a disposizione da altro operatore diverso da quello che attualmente svolge i servizi.
- 4) indica le parti del servizio o delle forniture che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati;
- 5) indica, così come nel DGUE, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) (consorzi tra società cooperative di produzione e lavoro, consorzi tra imprese artigiane e consorzi stabili), i consorziati per i quali il consorzio concorre;
- 6) *(in caso di subappalto)* indica i servizi che intende subappaltare e la terna di subappaltatori;
- 7) attesta di essere informato, ai sensi e per gli effetti del d.lgs.30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la dichiarazione viene resa;
- 8) di essere pienamente edotto delle norme che regolano il presente appalto, e di aver preso piena conoscenza del capitolato e degli annessi allegati, accettandone, in caso di affidamento, senza riserve, tutte le norme, le condizioni, le limitazioni, le restrizioni, le decadenze, impegnandosi, inoltre, alla costituzione, in caso di aggiudicazione, della cauzione definitiva di cui all'art. 14 del capitolato ed all'art. 103 del Codice;
- 9) indica il regime IVA prescelto o dovuto;
- 10) indica il domicilio fiscale, il codice fiscale, la partita IVA, l'indirizzo di PEC, posta elettronica non certificata o il numero di fax il cui utilizzo autorizza per tutte le comunicazioni inerenti la presente procedura di gara.

Tale istanza, come la eventuale procura, con relativa sottoscrizione, riveste **carattere di essenzialità**.

- 2) **Documento di Gara Unico Europeo**, in originale, avvalendosi dell' all. n. 9, con il quale il concorrente, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, dovrà dichiarare, tra l'altro, l'insussistenza delle clausole di esclusione di cui all'art. 80 del Codice, il possesso dei requisiti generali, tecnico-professionali ed economico-finanziari, l'eventuale intendimento di ricorrere agli istituti dell'avvalimento e del subappalto, ed il soddisfacimento dei criteri di selezione di cui all'art. 83 del Codice.

In particolare, il concorrente, tenuto conto di quanto precisato ai precedenti punti 6, 7, 8 e 10, dovrà, tra l'altro, autocertificare:

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni preclusive della partecipazione alle procedure di affidamento e alla stipula dei relativi contratti contemplate dall'art. 80 del Codice, di non essere interessato da ogni altra situazione che determini l'esclusione dalle gare d'appalto e/o l'incapacità a contrarre con la pubblica amministrazione, di non essere stato interessato dalla cause interdittive di cui all'art. 53,



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

comma 16-ter del D. Lgs. n. 165/2001 ed all'art. 35 del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114;

- di essere iscritto, per attività pertinenti ai servizi da rendere in relazione all'oggetto del presente appalto, presso la C.C.I.A.A. territorialmente competente ovvero negli albi o nei registri secondo la normativa prevista per la propria natura giuridica e secondo quanto previsto dall'art. 83, c. 3 del Codice dei contratti;
- di aver maturato una comprovata esperienza nel settore dell'accoglienza e dell'assistenza a cittadini stranieri richiedenti asilo e protezione internazionale, resa senza demerito, attraverso la prestazione di tali servizi, anche non continuativamente, per almeno 6 mesi nell'arco del quinquennio precedente alla data di scadenza del presente bando, anche in ambito SPRAR o in progetti di accoglienza similari destinati ai richiedenti la protezione internazionale. Per ogni servizio prestato dovrà essere precisato il committente, l'oggetto, il periodo di esecuzione (anno di riferimento e, per ogni anno, il numero dei mesi nei quali è stata resa la prestazione) e l'importo;
- di non essere incorso, nei due anni precedenti la presente procedura, nei provvedimenti previsti dall'art. 44 del D. Lgs. n. 286 del 25.7.1998 in relazione all'art. 43 dello stesso decreto sull'immigrazione, per gravi comportamenti ed atti discriminatori;
- l'eventuale intendimento di ricorrere all'avvalimento, con indicazione, in tal caso, dell'impresa ausiliaria e dei requisiti oggetto di avvalimento. L'ausiliaria dovrà produrre apposito DGUE, sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri;
- l'eventuale intendimento di ricorrere al subappalto, con indicazione, in tal caso, dell'oggetto del subappalto e della terna di subappaltatori. I subappaltatori dovranno produrre apposito DGUE, sottoscritto da soggetto munito di idonei poteri;
- di disporre di un numero di operatori almeno uguale a quello che è indicato, in termini di unità di profili professionali e di numero di ore settimanali d'impiego, nella scheda relativa alla "Dotazione minima di personale", indicata nell'all. 4 del presente bando;
- di essere in possesso di attrezzature tecniche e mezzi necessari all'espletamento dei servizi, tenuto conto del Capitolato e delle relative specifiche tecniche;
- di impegnarsi al rispetto dei criteri minimi ambientali adottati con decreto del Ministro per l'Ambiente e conformemente, in riferimento all'acquisto di prodotti e servizi nei settori della ristorazione collettiva e fornitura di derrate alimentari, a quanto specificamente previsto dall'art. 144 del Codice.

In caso di cessione/affitto d'azienda o ramo d'azienda, incorporazione o fusione societaria intervenuta nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando e comunque sino alla data di presentazione dell'offerta, le dichiarazioni di cui all'art. 80 del Codice dovranno essere rese anche con riferimento ai soggetti indicati nel medesimo articolo, che hanno operato presso l'impresa cedente/locatrice, incorporata o le società fuse nel medesimo periodo, che devono considerarsi "cessati" per il concorrente.

Il concorrente ed ogni altro operatore economico tenuto alla compilazione del DGUE dovrà, altresì, rendere le dichiarazioni finali di cui alla parte VI dello stesso modello.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

In merito alla presentazione, compilazione e sottoscrizione del DGUE, anche in caso di concorrenti che partecipano in forma associata [RTI o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, aggregazioni d'impresa, GEIE], nonché in caso di ricorso agli istituti dell'avvalimento e del subappalto, si fa rinvio a quanto indicato nello stesso modello, nonché precisato ai precedenti punti 8 e 10.

Tale Documento Unico di Gara, con i relativi elementi e l'eventuale procura, con relative sottoscrizioni, rivestono **carattere di essenzialità**.

- 3) Codice **PASSOE** di cui all'art. 2, comma 3.2, della delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 della soppressa A.V.C.P. (ora A.N.A.C.) relativo al concorrente, che viene rilasciato dal sistema AVCPASS dopo l'obbligatoria registrazione, condizione di partecipazione. Si rammenta, al riguardo, che qualora il concorrente ricorra all'avvalimento ai sensi dell'art. 89 del Codice, dovrà essere presentato anche il PASSOE relativo all'impresa ausiliaria. Ai fini della registrazione al sistema AVCPASS ed al rilascio del codice PASSOE si rinvia a quanto precisato ai punti 8.5 e 8.6.
- 4) **Ricevuta originale**, a pena di esclusione, comprovante l'avvenuto versamento del **contributo di gara** (CIG: 704548889E), pari ad € 500,00, ai sensi dell'art. 1, commi 65 e 67, della legge n. 266/2005, sulla base delle istruzioni diramate dall'Autorità Nazionale Anticorruzione, reperibili all'indirizzo web www.anticorruzione.it, Sezione Servizi/Servizi on line/Servizio riscossione contributi; si precisa che, in caso di mancata allegazione della ricevuta, il soccorso istruttorio sarà consentito solo nel caso in cui il concorrente dimostri l'avvenuto versamento del contributo in data antecedente alla scadenza del perentorio termine di presentazione delle offerte.
Tale ricevuta riveste **carattere di essenzialità**.
- 5) **Almeno due originali referenze bancarie**, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. n. 385/1993, attestanti la solidità economica e finanziaria dell'offerente ed aventi data non anteriore a sei mesi dal termine di presentazione delle offerte. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, costituendo o costituito, le referenze devono essere presentate da ciascuno dei partecipanti al raggruppamento, dal consorzio e dalle singole consorziate indicate per l'esecuzione dell'appalto.
Tali referenze rivestono **carattere di essenzialità**.
- 6) **Garanzia provvisoria**, ai sensi ex art. 93 del codice, sotto forma di cauzione o di fidejussione, in originale, pari al 2% del valore presunto del singolo affidamento, determinata sulla base dei posti offerti, del prezzo a base d'asta e della durata presunta del servizio, ai sensi dell'art. 35, c. 4, del Codice (es.: valore presunto del singolo affidamento= Numero dei posti offerti x € 35,00 x 580 giorni), salvo eventuali riduzioni dell'importo previste per le fattispecie e nei limiti indicati al comma 7 del medesimo art. 93. In tal caso, il concorrente dichiarerà nel DGUE – Parte IV – Lett. D - il possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero il possesso dei requisiti richiesti per le altre riduzioni previste dallo stesso comma 7, allegando copia conforme di tali certificazioni.
Si precisa che:



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 1) in caso di partecipazione in RTI o consorzio ordinario di concorrenti, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso dei requisiti di cui all'art. 93, c. 7, del Codice;
- 2) in caso di partecipazione in consorzio di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45, comma 2, del Codice, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il consorzio o le consorziate esecutrici sia/ano in possesso dei predetti requisiti, attestato da ciascuna impresa.

La cauzione può essere costituita in contanti o in titoli del debito pubblico, presso una sezione di tesoreria provinciale dello Stato o presso le aziende autorizzate. In caso di prestazione della garanzia provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro soggetto di cui al comma 3 dell'art. 93 del Codice, contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della Prefettura.

In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione questa dovrà:

1. essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D. Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ed assicurativa;
2. essere prodotta in originale, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
3. essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare, su richiesta della Prefettura, la garanzia nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione;
4. avere validità per almeno 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;
5. in caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di imprese o consorzio ordinario, dovrà riguardare, ai sensi dell'art. 93, c.1, ultimo periodo, del Codice, tutte le imprese del raggruppamento temporaneo o del consorzio ordinario;
6. qualora si riferisca a raggruppamenti temporanei, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE, partecipanti con idoneità plurisoggettiva non ancora costituiti, essere tassativamente intestata a tutti gli operatori che costituiranno il raggruppamento, l'aggregazione di imprese di rete, il consorzio, il GEIE;
7. prevedere espressamente:
 - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Prefettura;
 - **a pena di esclusione**, l'impegno del fideiussore verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto di cui all'art.103 del Codice in favore della Prefettura (in alternativa, si potrà produrre analogo impegno di un fideiussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria). Tale impegno, si sottolinea, potrà essere rilasciato anche da un fidejussore diverso da quello che ha rilasciato la garanzia provvisoria.

Tutte le fidejussioni bancarie, le polizze assicurative e le fidejussioni rilasciate dagli intermediari finanziari, devono essere accompagnate da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore





Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

dalla quale risulti l'identità, la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato.

Gli operatori economici, prima di procedere alla sottoscrizione della polizza fideiussoria, sono tenuti a verificare che il soggetto garante sia in possesso dell'autorizzazione al rilascio di garanzie mediante accesso ai seguenti siti internet della Banca d'Italia:

- a) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/intermediari/index.html>
 - b) <http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/garanzie-finanziarie/>
 - c) http://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/avvisi-pub/soggetti-non-legittimati/Intermediari_non_abilitati.pdf
- e al seguente sito internet dell'Istituto di Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS):
- d) http://www.ivass.it/ivass/impresе_jsp/HomePage.jsp

Ai sensi dell'art. 93, c. 6, del Codice, la cauzione provvisoria verrà svincolata automaticamente nei confronti dell'aggiudicatario, al momento della stipula del contratto, mentre nei confronti degli altri entro 30 giorni dalla comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione.

La garanzia provvisoria riveste **carattere di essenzialità**.

- 7) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa in originale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 dal rappresentante legale, attestante il numero delle strutture messe a disposizione, la loro ubicazione, il numero dei posti presenti in ognuna (non inferiore a 15 e non superiore a 100) e la data di fruibilità. Nella stessa autocertificazione il concorrente dovrà:
- indicare le generalità dei titolari/proprietari della struttura;
 - attestare, per ogni struttura, l'agibilità e l'idonea destinazione d'uso, il possesso delle prescritte certificazioni igienico-sanitarie, la conformità alla vigente normativa in materia residenziale, urbanistica ed edilizia, nonché a quella in materia di impiantistica, di antinfortunistica, di prevenzione incendi e di sicurezza, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008. Dovrà essere attestato, altresì, il titolo giuridico che legittima la disponibilità della struttura (proprietà, locazione, comodato, altro);
 - assumere l'impegno, in caso di aggiudicazione:
 - 1) di produrre, previa eventuale richiesta della Prefettura, la documentazione (certificazioni, asseverazioni di tecnici abilitati, autorizzazioni, ecc.) comprovante la conformità e l'efficienza impiantistica, nonché il rispetto della vigente normativa in materia di urbanistica, edilizia, abitabilità, agibilità, destinazione d'uso, igiene e sanità, tutela della salute, prevenzione e protezione sui luoghi di lavoro, antinfortunistica, antincendio e delle prescrizioni di cui al D.M. 9/4/1994, al D.P.R. n. 151/2011 ed al D. Lgs. n. 81/2008, ove applicabili;
 - 2) di rendere operative le strutture con i posti messi a disposizione in sede di gara in tempi assai ristretti a decorrere dalla richiesta della Prefettura.

Tale autocertificazione, debitamente sottoscritta e corredata da valido documento di riconoscimento, riveste **carattere di essenzialità** e potrà essere resa avvalendosi dell'allegato 5 – Elenco strutture;

- 8) **dichiarazione sostitutiva di atto notorio**, resa in originale ai sensi degli artt. 47 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 da tutti i soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (rappresentante legale, titolare,



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

direttore tecnico, componenti l'organo di amministrazione, socio di maggioranza o socio unico, soci accomandatari, tutti i soci per le società semplici ed in nome collettivo, componenti del collegio sindacale, ecc.) attestante l'insussistenza delle cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011, con indicazione anche dei familiari conviventi di maggiore età. Nella stessa autocertificazione dovrà essere attestata, altresì, l'insussistenza dei motivi ostativi di cui all'art. 11 del R.D. n. 773/1931 (Testo Unico Leggi Pubblica Sicurezza)

Tale autocertificazione, debitamente sottoscritta e corredata da valido documento di riconoscimento, riveste **carattere di essenzialità** e potrà essere resa avvalendosi dell'allegato 10 – Autocertificazione antimafia. **Essa dovrà essere prodotta esclusivamente dai proprietari/titolari delle strutture messe a disposizione, ovvero dai componenti di eventuali società proprietarie delle stesse strutture, qualora soggetti diversi dal concorrente**

- 9) **Patto d'integrità**, con il quale il concorrente dovrà assumere precisi obblighi al fine di conformare la propria condotta ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, c. 17, della legge 6 novembre 2012, n.190, recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica Amministrazione", dal Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione 2016 - 2018 del Ministero dell'Interno, adottato con decreto del Ministro in data 28 gennaio 2016, dal Piano Nazionale Anticorruzione 2016 approvato dall'Autorità Nazionale Anticorruzione con Delibera n. 831 del 3 agosto 2016, e dal Codice.

Tali obblighi dovranno essere assunti sottoscrivendo l'allegato 11 – Patto d'integrità, che dovrà essere corredata da valido documento di riconoscimento. Tale documento riveste **carattere di essenzialità**.

ULTERIORE DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NELLA BUSTA A – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

In merito alla presentazione, compilazione e sottoscrizione del DGUE, anche in caso di concorrenti che partecipano in forma associata [RTI o consorzi ordinari, costituiti o costituendi, consorzi di cui all'art. 45, c. 2, lett. b) e c) del Codice, aggregazioni d'impresa, GEIE], nonché in caso di ricorso agli istituti dell'avvalimento e del subappalto, si fa rinvio, ancora una volta, a quanto indicato nello stesso modello, nonché precisato ai precedenti punti 8, 10 e 12.

- *in caso di ricorso all'avvalimento:*
 - a) dichiarazione, in originale, sottoscritta dall'impresa ausiliaria con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
 - b) originale o copia autenticata del contratto in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata dell'appalto.

Tali dichiarazioni rivestono **carattere di essenzialità**.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- *in caso di dichiarazioni, attestazioni e sottoscrizioni della documentazione di gara, nonché dell'offerta tecnica ed economica da parte di un procuratore generale o speciale:*
 - a) copia autenticata della procura, generale o speciale, che riveste **carattere di essenzialità**.

 - *ai fini della fruizione delle riduzioni di cui all'art. 93, c. 7, del Codice, relative alla cauzione provvisoria:*
 - a) copia conforme delle certificazioni di qualità, che rivestono **carattere di essenzialità**.

 - *in caso di fallimento e concordato preventivo con continuità aziendale:*
 - a) nei casi di cui all'art. 110, comma 3, del Codice:
 - 1. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta di essere stato autorizzato/a dal giudice delegato a partecipare alle procedure di affidamento di concessioni e appalti ovvero a essere affidatario di subappalto [*indicando il provvedimento di fallimento o di ammissione al concordato, il provvedimento di autorizzazione all'esercizio provvisorio e il provvedimento di autorizzazione a partecipare alle gare e specificando il numero dei provvedimenti e il Tribunale che li ha rilasciati*];
 - 2. dichiarazione sostitutiva con la quale il curatore fallimentare autorizzato all'esercizio provvisorio ovvero l'impresa ammessa al concordato con continuità aziendale attesta che non ricorre la fattispecie di cui all'art. 110 comma 5
 - (oppure)**
 - 2. nel caso di cui all'art. 110, comma 5, del Codice:
 - a. dichiarazione sostitutiva con la quale il concorrente indica l'operatore economico che, in qualità di impresa ausiliaria, metterà a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - b. dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 445/2000 - con la quale attesta il possesso, in capo all'impresa ausiliaria, dei requisiti generali di cui all'art. 80 del Codice, l'inesistenza di una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159, e il possesso di tutte le risorse e i requisiti richiesti per l'affidamento dell'appalto;
 - c. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria si obbliga verso il concorrente e verso la Prefettura a mettere a disposizione, per tutta la durata dell'appalto, le risorse necessarie all'esecuzione del contratto ed a subentrare all'impresa ausiliata nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice;
 - d. dichiarazione sostitutiva con cui l'impresa ausiliaria attesta di non partecipare alla gara in proprio o associata o consorziata ai sensi dell'art. 45 del Codice;
 - e. originale o copia autentica del contratto, in virtù del quale l'impresa ausiliaria si obbliga, nei confronti del concorrente, a fornire i requisiti e a mettere a disposizione tutte le risorse necessarie all'esecuzione del contratto per tutta la durata dell'appalto e a subentrare allo stesso nei casi indicati dall'art. 80, comma 5, del Codice.
- Tali dichiarazioni rivestono **carattere di essenzialità**.

**ULTERIORE DOCUMENTAZIONE CHE DOVRA' ESSERE INSERITA NELLA BUSTA A –
DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA DA PARTE DEI CONCORRENTI CHE
PARTECIPANO IN FORMA ASSOCIATA**

COMUNE DI LESTINA
Protocollo Arrivo N. 6858/2017 del 20-04-2017
Copia Documento



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

per i consorzi stabili, consorzi di cooperative e di imprese artigiane:

- atto costitutivo e statuto del consorzio, in copia dichiarata conforme all'originale ex artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione, tra l'altro, delle imprese consorziate.

Relativamente ai consorzi stabili, è necessario che dall'atto costitutivo e/o dallo statuto emerga espressamente che i consorziati abbiano formalmente stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici per un periodo non inferiore a cinque anni. Nel caso in cui le imprese consorziate indicate quali esecutrici non risultino dall'atto costitutivo o dallo statuto, il concorrente deve presentare copia autentica della delibera dell'organo deliberativo di ogni consorziate indicata quale esecutrice, dalla quale si evinca la volontà di operare in modo congiunto nel settore degli appalti pubblici per un periodo di almeno cinque anni.

Tali atti rivestono **carattere di essenzialità**.

nel caso di raggruppamento temporaneo già costituito

- mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza conferito alla mandataria per atto pubblico o scrittura privata autenticata, con indicazione del soggetto designato quale mandatario, nella forma prescritta, prima della data di presentazione dell'offerta. Tale atto riveste **carattere di essenzialità**.

nel caso di consorzio ordinario o GEIE già costituiti

- atto costitutivo e statuto del consorzio o GEIE in copia dichiarata conforme all'originale ex artt. 38 e 47 del DPR n. 445/2000, sottoscritta dal rappresentante legale, con indicazione, tra l'altro, del soggetto designato quale capogruppo. Tale atto riveste **carattere di essenzialità**.

nel caso di raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario non ancora costituiti

- impegno, da assumere nell'istanza (v. punto 12.3.1), che, in caso di aggiudicazione della gara, gli operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Tale impegno riveste **carattere di essenzialità**.

Nella Busta A non deve essere contenuto alcun riferimento all'offerta economica, pena l'esclusione.

Si sottolinea sin d'ora che questa Prefettura si riserva di verificare il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale autocertificati e la loro successiva permanenza, anche richiedendo l'esibizione di idonei atti e/o documenti. Qualora fosse accertata la non veridicità dei contenuti delle autodichiarazioni, il concorrente verrà escluso dalla selezione e, qualora risultasse aggiudicatario, decadrà dalla stessa aggiudicazione, che verrà revocata. Qualora, invece, la non veridicità delle autocertificazioni venisse accertata dopo la sottoscrizione del contratto, questo si intenderà risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.

12.4 BUSTA B) OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica - inserita in un plico ermeticamente sigillato, a pena di esclusione, mediante



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

idoneo sistema che ne garantisca l'integrità e che eviti ogni irregolarità che possa far ritenere violato il principio della segretezza delle offerte, contrassegnato dalla dicitura "Busta B – Offerta tecnica" - dovrà contenere, tenuto conto di quanto previsto espressamente dal presente bando e dall'allegato A – Capitolato e schema di convenzione, la descrizione delle modalità di prestazione dei servizi d'appalto, l'indicazione, anche in termini di unità, dei profili professionali utilizzati, e delle ore settimanali d'impiego per ognuno degli stessi profili, nonché di eventuali proposte aggiuntive/migliorative, fornendo, nel contempo, una serie di significativi elementi riferiti ai criteri precisati nell'all. 3 – Criteri di valutazione ai fini dell'attribuzione dei prescritti punteggi.

Si precisa, in particolare, che l'offerta tecnica:

- a) **a pena di esclusione**, non dovrà riportare alcun riferimento o elemento, diretto o indiretto, tale da rendere nota l'offerta economica;
- b) dovrà essere formulata tenendo in debita considerazione gli elementi, i dati ed i criteri evidenziati analiticamente nel richiamato allegato n. 3 – Criteri di valutazione, con particolare riferimento al gruppo di lavoro che sarà impiegato;
- c) dovrà necessariamente prevedere una dotazione minima di personale, in termini di unità di profili professionali ed ore d'impiego settimanali, non inferiore a quella di cui all'all. 4 del presente bando, tenuto conto dei posti messi a disposizione;
- d) non dovrà e non potrà comportare alcun maggiore onere, indennizzo, rimborso, adeguamento o altro, a carico della Prefettura; pertanto, sotto il profilo economico, l'importo contrattuale determinato in base all'offerta economica resterà insensibile alla stessa offerta tecnica;
- e) non potrà contenere elementi proposti sotto condizione di variazioni del prezzo offerto;
- f) non potrà esprimere o rappresentare soluzioni alternative, opzioni diverse, proposte condizionate o altre condizioni equivoche, in relazione a uno o più degli elementi di valutazione;
- g) dovrà essere corredata, per il personale impiegato, da una certificazione, ovvero un'autocertificazione resa ai sensi del DPR n. 445/2000, attestante i titoli e/o la professionalità posseduta.

In caso di formulazione di eventuali proposte migliorative, il concorrente, nell'offerta tecnica, dovrà dichiarare:

1. che le migliorie non sono subordinate ad alcuna circostanza e sono compatibili con lo stato dei luoghi e con il progetto in gara, sono eseguibili senza alcuna eccezione/o condizione che possa comprometterne la completa fruibilità per l'amministrazione e sono tali da consentirne la completa funzionalità senza alcuna esclusione;
2. che le migliorie proposte non comportano, in ogni caso, modificazioni tecniche che necessitano, per la messa in esecuzione, di preventive autorizzazioni di enti terzi;
3. che le proposte migliorative presentano, sia singolarmente che nell'insieme, elementi di convenienza per l'Amministrazione;
4. di essere in possesso di tutti i requisiti tecnico-organizzativi per l'esecuzione delle migliorie proposte;
5. di essere consapevole che in caso di aggiudicazione, gli elaborati progettuali a base dell'appalto integrati con quelli relativi alle proposte migliorative redatte dall'aggiudicatario formeranno parte integrante e sostanziale al contratto di appalto.

Informazioni diverse rispetto a quelle citate non saranno prese in considerazione ai fini della valutazione dell'offerta tecnica e nella determinazione dei relativi punteggi, che verranno attribuiti esclusivamente



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

sulla base dei criteri indicati nel richiamato all. 3 – Criteri di valutazione.

L'offerta deve riportare l'oggetto dell'appalto nonché il nominativo del concorrente.

Fermo restando quanto previsto al punto 10, essa deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale/procuratore del soggetto concorrente o del consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o consorzio già costituito, ovvero ancora, nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. Verrà esclusa l'offerta priva di sottoscrizione.

L'offerta tecnica dovrà essere formulata preferibilmente in max 10 pagine in formato A4, carattere Times New Roman non inferiore a 12.

L'offerta tecnica potrà essere formulata avvalendosi dell'unito all. 12.

12.5 BUSTA C) OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, in bollo - inserita in un plico ermeticamente sigillato, a pena di esclusione, mediante idoneo sistema che ne garantisca l'integrità e che eviti ogni irregolarità che possa far ritenere violato il principio della segretezza delle offerte, contrassegnato dalla dicitura "Busta C – Offerta economica" - deve contenere l'indicazione, in cifre e in lettere, del prezzo pro-capite/pro-die offerto, IVA esclusa, per i servizi oggetto della presente gara, nonché avere una validità di almeno 180 giorni.

Tale prezzo dovrà essere espresso al ribasso – minor prezzo – rispetto alla base d'asta di € 35,00, oltre IVA, se dovuta, indicando al massimo due decimali.

In caso di discordanza tra il prezzo offerto in cifre e quella in lettere, sarà ritenuto valido quello più vantaggioso per l'Amministrazione, ai sensi dell'art. 72 del R.D. n. 827/1924.

Ai sensi dell'art. 95, comma 10 del Codice, nell'offerta economica l'operatore deve **indicare, a pena di esclusione, in maniera distinta**, i costi aziendali relativi alla sicurezza di cui all'art. 95, c. 10, del Codice, concernenti i costi per l'adempimento ed il rispetto delle disposizioni in materia di prevenzione, protezione, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro, ricompresi comunque nel prezzo offerto. Tali costi devono essere specificati in quanto si tratta di oneri che ciascun operatore è tenuto a sostenere per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione connesse ai rischi derivanti dall'attività d'impresa, e devono risultare adeguati e commisurati all'entità ed alle caratteristiche dei servizi oggetto del presente appalto.

La mancata separazione dell'offerta economica dall'offerta tecnica, ovvero l'inserimento di elementi concernenti il prezzo in documenti non contenuti nella busta dedicata all'offerta economica, costituirà **causa di esclusione.**

Non saranno ammesse offerte in aumento, né offerte condizionate, con riserva o espresse in modo indeterminato o con riferimento ad offerta relativa ad altra gara. Parimenti, non saranno ammesse offerte aggiuntive o sostitutive di precedenti offerte. Eventuali correzioni dovranno essere espressamente confermate e sottoscritte. Rimane salva la più ampia facoltà di verifica della congruità e della convenienza del prezzo con ricorso a qualsiasi tipo di strumento e a qualsiasi organismo da parte della Prefettura.

Fermo restando quanto previsto al punto 10, l'offerta economica deve essere sottoscritta, a pena di esclusione, dal rappresentante legale/procuratore del soggetto concorrente o del consorzio di cui all'art.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

45, comma 2, lett. b) e c) del Codice ovvero dal legale rappresentante/procuratore dell'impresa capogruppo in caso di RTI o consorzio già costituito, ovvero ancora, nel caso di RTI o consorzio da costituire, deve essere sottoscritta da tutti i legali rappresentanti/procuratori delle imprese costituenti il futuro raggruppamento temporaneo o consorzio. Verrà esclusa l'offerta priva di sottoscrizione.

La busta C) contenente l'offerta economica verrà aperta soltanto se risulterà regolare la verifica dei documenti di cui alla precedente busta A) e successivamente alla valutazione di tutte le offerte tecniche dei concorrenti, contemporaneamente alle offerte economiche delle altre imprese ammesse.

L'offerta economica potrà essere formulata avvalendosi dell'unito all. 13.

13 PROCEDIMENTO DI GARA E STIPULA DELLE CONVENZIONI

13.1 Operazioni di gara

13.2 La prima seduta pubblica avrà luogo presso la sede della Prefettura sita in Foggia, corso Garibaldi, 56, **il giorno 22 maggio 2017, alle ore 11:00**, e vi potranno partecipare i legali rappresentanti delle imprese interessate oppure persone munite di specifica delega, loro conferita dai suddetti legali rappresentanti. Le operazioni di gara potranno essere aggiornate ad altra ora o ai giorni successivi.

13.3 Le successive sedute pubbliche avranno luogo presso la medesima sede all'orario e giorno che sarà comunicato ai concorrenti sul sito internet della Prefettura (www.prefettura.it/foggia) fino al giorno antecedente la data fissata. L'accesso e la permanenza dei rappresentanti del concorrente nei locali ove si procederà alle operazioni di gara sono subordinati all'assoluto rispetto delle procedure di accesso e di sicurezza in vigore presso la Prefettura ed all'esibizione dell'originale del documento di identificazione. Al fine di consentire al personale della Prefettura di procedere all'identificazione, l'incaricato del concorrente dovrà presentarsi all'ingresso visitatori almeno 30 (trenta) minuti prima degli orari fissati per ciascuna delle sedute aperte al pubblico.

13.4 Sulla base della documentazione contenuta nella Busta A – Documentazione amministrativa, la Commissione Giudicatrice, costituita, dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, dalla stazione appaltante con propri dipendenti, nelle more dell'istituzione dell'Albo di cui all'art. 77 del Codice, nella prima seduta pubblica, procederà:

- alla verifica della tempestività dell'arrivo dei plichi inviati dai concorrenti, della loro integrità e, una volta aperti, al controllo della completezza e della correttezza formale della documentazione amministrativa;
- ad escludere dalla gara i concorrenti che non soddisfino le condizioni di partecipazione stabilite dal bando di gara, dal Codice e dalle altre disposizioni di legge vigenti.

13.5 Ai sensi dell'art. 85, c. 5, del Codice, la Commissione può chiedere ai concorrenti in qualsiasi momento, nel corso della procedura, di presentare tutti i documenti complementari o parte di essi qualora tale circostanza sia necessaria per assicurare il corretto svolgimento della procedura. All'esito di tali verifiche la Commissione provvede all'esclusione dalla gara dei concorrenti per i quali non risulti confermato il possesso dei requisiti.

13.6 Successivamente, la Commissione, in seduta pubblica, procederà, per i concorrenti ammessi, all'apertura della busta B, concernente l'offerta tecnica, ed alla verifica della presenza dei documenti richiesti dal presente bando di gara.

13.7 In una o più sedute riservate, la Commissione procederà all'esame dei contenuti dei documenti



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- presentati con l'attribuzione dei punteggi relativi all'offerta tecnica, secondo i criteri, i parametri e le modalità descritte nell'allegato n. 3 – Criteri di valutazione.
- 13.8 Al termine dell'operazione di valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica, la Commissione comunicherà i punteggi attribuiti alle offerte tecniche ammesse; procederà poi all'apertura delle buste contenenti le offerte economiche, dando lettura dei prezzi offerti.
- 13.9 Nella medesima seduta, o in seduta pubblica successiva, la Commissione procederà alla valutazione delle offerte economiche secondo le modalità previste nel richiamato allegato n. 3 – Criteri di valutazione, ed all'attribuzione dei punteggi complessivi, risultanti dalla sommatoria dei punteggi attribuiti all'offerta tecnica e quello attribuito all'offerta economica.
- 13.10 All'esito delle operazioni di cui ai punti precedenti la Commissione provvede alla formazione della graduatoria provvisoria di gara.
- 13.11 Il RUP comunica, in caso di esclusioni, quanto avvenuto alla stazione appaltante per l'eventuale escussione della garanzia provvisoria e per l'eventuale segnalazione del fatto all'Autorità ai fini dell'inserimento dei dati nel casellario informatico delle imprese e dell'eventuale applicazione delle norme vigenti in materia di dichiarazioni non veritiere.
- 13.12 Qualora il punteggio relativo al prezzo e la somma dei punteggi relativi agli altri elementi di valutazione delle offerte siano entrambi pari o superiori ai limiti indicati dall'art. 97, comma 3, del Codice, ovvero quando ritiene che siano presenti le condizioni di cui al successivo comma 6 del medesimo articolo, la Commissione chiude la seduta pubblica e ne dà comunicazione ai presenti e al RUP, che procede alle prescritte verifiche ai sensi dell'art. 97 del Codice, avvalendosi della Commissione Giudicatrice. Verrà esclusa l'offerta che, in base all'esame degli elementi forniti con le giustificazioni e le precisazioni, risulta, nel suo complesso, inaffidabile. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di più offerte.
- 13.13 Nel caso in cui più concorrenti totalizzino pari punteggio complessivo, l'appalto verrà aggiudicato al concorrente che avrà conseguito il maggior punteggio per l'offerta tecnica; a parità di punteggio tecnico ed economico, si procederà al sorteggio, in seduta pubblica.
- 13.14 All'esito delle operazioni di cui sopra, la Commissione redige la graduatoria definitiva e la trasmette al RUP al fine della formulazione alla stazione appaltante della proposta di aggiudicazione, non di carattere vincolante per l'Amministrazione, che può non provvedere al riguardo a causa di motivate ragioni di interesse pubblico.
- 13.15 L'Amministrazione provvede all'aggiudicazione previa verifica della relativa proposta. L'aggiudicazione diventa efficace dopo la verifica, attraverso il sistema AVCPass, del possesso dei requisiti per la partecipazione alla procedura di gara indicati dagli artt. 80 e 85, comma 5, del Codice, con riserva, altresì, della facoltà di effettuare tutti gli accertamenti che riterrà opportuno eseguire, nonché di richiedere all'aggiudicatario ogni documentazione ritenuta utile a verificare il possesso dei requisiti autocertificati in sede di gara. Al riguardo, si fa espresso rinvio anche a quanto evidenziato al precedente punto 8.6.
- 13.16 Ai sensi dell'art. 95, c. 12, del Codice, la Prefettura si riserva di non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risultasse conveniente o idonea in relazione all'oggetto dell'appalto.
- 13.17 Le convenzioni saranno stipulate secondo l'ordine decrescente della graduatoria, partendo dal concorrente che ha conseguito il miglior punteggio, fino alla concorrenza dei posti messi a disposizione, fermo restando i limiti e le condizioni di cui al punto 6 del presente bando, cui si fa espresso rinvio. Per



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

gli ulteriori affidamenti, si procederà, sempre secondo l'ordine della graduatoria, alla stipula di apposita convenzione con il concorrente che ha ottenuto il secondo miglior punteggio, fino a concorrenza del numero di posti messi a disposizione dallo stesso ed entro il limite indicato in precedenza. Il medesimo criterio sarà utilizzato per i successivi affidamenti, fino al raggiungimento dei posti previsti, fermo restando l'ordine della graduatoria.

- 13.18 I prezzi di aggiudicazione resteranno fissi ed invariati per tutta la durata dell'accordo quadro.
- 13.19 La stipulazione della convenzione, necessariamente in modalità elettronica, secondo lo schema allegato al bando (allegato A) è comunque subordinata alla presentazione, entro 10 giorni dalla richiesta della Prefettura, della seguente, ulteriore documentazione:
- autocertificazioni rese ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 dai soggetti indicati nell'art. 85 del D. Lgs. n. 159/2011 (Codice Antimafia), in relazione ai conviventi maggiorenni dei medesimi soggetti;
 - autocertificazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 in ordine all'assunzione degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari (art. 3, legge n. 136/2010), con indicazione degli estremi del conto corrente dedicato e delle generalità del/i soggetto/i delegati ad operare sullo stesso conto;
 - garanzia fideiussoria definitiva, sotto forma di cauzione o fidejussione con le modalità di cui all'art. 93, c. 2 e 3, nella misura del 10% (dieci per cento) del corrispettivo contrattuale, IVA esclusa, ovvero delle ulteriori percentuali nelle ipotesi indicate dall'art. 103, c. 1, del Codice. L'importo della garanzia può essere ridotto nelle misure indicate dall'art. 93, c.7, del Codice, per la garanzia provvisoria, come richiamato dall'art. 103. Ai fini di tale riduzione, il concorrente dovrà produrre copia delle previste certificazioni. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c. 2, del codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Prefettura. La cauzione verrà prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante si riserva la facoltà di richiedere la reintegrazione della garanzia qualora essa venisse meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia definitiva, che potrà essere rilasciata dai soggetti di cui all'art. 93, c. 3, del Codice, dovrà avere una sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria.
- 13.20 L'aggiudicatario valuterà l'opportunità/necessità di stipulare, con oneri a proprio esclusivo carico, una polizza assicurativa di responsabilità civile per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni prodotti alle strutture ovvero a terzi o a cose di terzi da propri dipendenti nell'espletamento dell'attività di appalto, nonché dei danni causati in ragione di eventuali ritardi, interruzioni, disfunzioni o omissioni commessi nella gestione del servizio, oltre che per violazione delle norme di settore.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 13.21 L'aggiudicatario dell'appalto dovrà presentarsi alla data che sarà fissata da questa Amministrazione, per la stipulazione del contratto; in mancanza di presentazione nei termini stabiliti, salvo i casi di gravi impedimenti motivati e comprovati, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso è facoltà dell'Amministrazione medesima aggiudicare l'appalto all'impresa che risulti successivamente classificata nella graduatoria delle offerte.
- 13.22 Della data di stipula e di avvio del servizio verrà data comunicazione con 10 giorni di anticipo al gestore uscente affinché siano poste in essere tutte le iniziative e le attività necessarie al passaggio di gestione, anche amministrativa, dell'appalto, che dovrà avvenire senza arrecare alcun pregiudizio agli ospiti né disservizi di sorta.
- 13.23 Sono a carico dell'aggiudicatario tutte le spese contrattuali, tutti gli oneri fiscali nonché tutte le spese relative alla pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.
- 13.24 In caso di mancata stipula del contratto per carenza, da parte dell'aggiudicatario, dei requisiti di partecipazione richiesti, si procederà all'incameramento della cauzione provvisoria.
- 13.25 Nell'esecuzione dell'appalto, l'aggiudicatario, tra l'altro, rispetterà gli obblighi in materia ambientale, sociale e del lavoro, stabiliti dalla normativa nazionale ed europea, dai CCNL e dalle disposizioni comunitarie, ai sensi dell'art. 30, c. 3, del Codice.

14 SOCCORSO ISTRUTTORIO

- 14.1 Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante con i limiti e alle condizioni previste dal Codice dei contratti e, in particolare, dall'articolo 83.
- 14.2 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda e, in particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi, del DGUE e delle restanti dichiarazioni sostitutive, con esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, potranno essere sanate ai sensi dell'art. 83, comma 9, del Codice, previo pagamento in favore della Prefettura di Foggia, stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita in misura pari all'uno per mille dell'importo contrattuale presunto, calcolato moltiplicando il numero dei posti offerti per l'importo a base d'asta di € 35,00, per il numero di giorni di durata presunta dell'affidamento pari a 580 giorni, comprensivi delle eventuali opzioni di proroga
- 14.3 La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione e, in ogni caso, non potrà superare il limite massimo stabilito dall'art. 83, c. 9, del Codice.
- 14.4 Ai fini della sanatoria di cui al precedente punto, verrà assegnato al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione.
- 14.5 In caso di inutile decorso del citato termine perentorio, si procederà all'esclusione del concorrente dalla procedura.
- 14.6 Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la Prefettura si riserva di richiederne la regolarizzazione con la procedura di cui sopra, ma senza applicazione di alcuna sanzione.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

15 SUBAPPALTO

- 15.1 E' ammesso il subappalto, previa autorizzazione della Prefettura, con la modalità e la disciplina di cui all'art. 105 del Codice, esclusivamente per i seguenti servizi ausiliari: servizi di pulizia ed igiene ambientale, erogazione pasti, con esclusione della loro distribuzione, e servizio di trasporto.
- 15.2 L'eventuale subappalto non può superare la quota del 30 per cento dell'importo complessivo del contratto.
- 15.3 Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto dovrà specificare nella domanda di partecipazione e nel DGUE i servizi che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni, il subappalto è vietato. Atteso l'importo della presente procedura, è obbligatoria, ai sensi dell'art. 105, comma 6 del Codice, l'indicazione della terna di subappaltatori. Si richiama, al riguardo, quanto precisato, in particolare, al precedente punto 10.
- 15.4 L'affidatario comunica alla Prefettura, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto e l'oggetto. Sono, altresì, comunicate alla Prefettura eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
- 15.5 E' altresì fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti.
- 15.6 L'autorizzazione preventiva della Prefettura al subappalto è in ogni caso subordinata al rispetto di quanto previsto dall'art. 105 del Codice.
- 15.7 Resta fermo che ogni responsabilità in merito alla gestione dei servizi subappaltati ricade sul soggetto affidatario, che si configura anche come unico riferimento della Prefettura per eventuali comunicazioni o contestazioni.
- 15.8 La Prefettura procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate dall'art.105, comma 13, del Codice. Nei restanti casi, i pagamenti saranno effettuati all'appaltatore che dovrà trasmettere, entro venti giorni dagli stessi, copia delle fatture quietanzate, emesse dai subappaltatori.
- 15.9 L'affidatario, ai sensi del c. 7 dello stesso articolo, dovrà depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle prestazioni.
- 15.10 E' fatta salva per la Prefettura la facoltà di procedere in qualsiasi momento alla verifica della qualità dei servizi erogati dai soggetti subappaltatori, nonché all'accertamento dei necessari requisiti giuridico amministrativo e tecnici in capo agli stessi.

16 INFORMAZIONI COMPLEMENTARI

- 16.1 La Prefettura si riserva la facoltà di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente.
- 16.2 E' facoltà della Prefettura di non procedere all'aggiudicazione e/o alla stipula della singole convenzioni qualora:
- nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto e/o per ragioni di pubblico interesse;
 - CONSIP o altra centrale di committenza, a cui la Prefettura debba fare ricorso, prevedano l'attivazione di servizi analoghi a quelli del presente appalto con corrispettivi o parametri qualitativi più favorevoli per l'Amministrazione.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

- 16.3 In relazione a quanto disposto dall'art. 95, comma 14 del Codice, si precisa che non sono consentite varianti.
- 16.4 E' esclusa la procedura arbitrale.
- 16.5 All'attualità non sono stati quantificati costi sui rischi da interferenze (D.U.V.R.I.).
- 16.6 Sono a carico dell'appaltatore tutte le eventuali spese di contratto e tutti gli oneri fiscali connessi all'eventuale registrazione della convenzione, nonché le spese di pubblicazione del presente bando, ai sensi dell'art. 216 – comma 11 – del Codice. Tali spese di pubblicazione ammontano ad € 2.300,00, oltre IVA, e saranno imputate ai singoli concorrenti risultati aggiudicatari in proporzione ai posti di accoglienza offerti. Le stesse dovranno essere rimborsate alla Prefettura entro 60 giorni dall'aggiudicazione, nella misura e con le modalità che saranno comunicate a ciascun aggiudicatario. Parimenti, graveranno in quota-parte sugli aggiudicatari anche le spese relative alla pubblicazione, secondo le prescritte formalità, degli esiti della presente gara.
- 16.7 La Prefettura U.T.G. si riserva la facoltà di disporre in qualsiasi momento, a mezzo di propri incaricati, verifiche dirette ad accertare l'esatto adempimento delle prestazioni.
- 16.8 Tutti gli atti della presente procedura sono soggetti agli obblighi di trasparenza di cui all'art. 29 del Codice, fatti salvi i limiti di legge. L'accesso è disciplinato dall'art. 53 del Codice. Ai sensi del d.lgs. n. 196/2003 i dati richiesti risultano essenziali ai fini dell'ammissione alla gara e il relativo trattamento, informatico e non, verrà effettuato dalla Prefettura tramite gli uffici preposti, nel rispetto della normativa vigente, unicamente ai fini dell'aggiudicazione e successiva stipula del contratto. Unitamente alla presentazione dell'offerta tecnica e/o delle giustificazioni a corredo dell'offerta economica in caso di valutazione della congruità dell'offerta, ciascun concorrente potrà segnalare all'Amministrazione, mediante motivata e comprovata dichiarazione, le informazioni che costituiscono segreti tecnici e commerciali.
- 16.9 Nell'assegnazione dei migranti presso le strutture si terrà conto dell'esigenza di garantire la conformità dell'attività di accoglienza ai parametri della salvaguardia della dignità dell'essere umano, della sicurezza e dell'integrità fisica dell'individuo, nonché delle esigenze di ordine e sicurezza pubblica. A titolo meramente esemplificativo, si precisa che si tenderà ad evitare di inserire nella medesima struttura ospiti di etnie o religione diverse, in conflitto o in forte stato di tensione fra di loro. Si ritiene di dover precisare che tutti i parametri sopra descritti per l'assegnazione dei migranti non sono predeterminabili, in base all'esperienza pregressa, dipendendo la loro attuazione dall'effettiva constatazione delle caratteristiche degli ospiti, appurabile soltanto ad avvenuto arrivo dei medesimi nel territorio della Provincia.
- 16.10 La stipulazione della convenzione è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e del controllo del possesso dei requisiti prescritti.
- 16.11 In considerazione dell'incessante afflusso di migranti, questa Prefettura, nelle more dell'espletamento degli adempimenti connessi alla presente procedura di gara, si riserva la facoltà di richiedere l'esecuzione anticipata ai sensi dell'art. 32, comma 13 del Codice.
- 16.12 I dati raccolti saranno trattati, ai sensi del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente bando.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

17 COMUNICAZIONI E CHIARIMENTI

- 17.1 Le comunicazioni relative alla presente procedura di gara - comprese quelle di esclusione - saranno inoltrate ai soggetti offerenti esclusivamente tramite posta elettronica certificata all'indirizzo P.E.C. indicato nella documentazione amministrativa. Ciascun concorrente si impegna a comunicare eventuali variazioni.
- 17.2 Le predette comunicazioni sostituiscono qualunque altra forma di notificazione da parte dell'Amministrazione; dal momento della comunicazione della P.E.C. decorrono i termini utili per esperire ogni eventuale azione giudiziaria o di tutela previsti della vigente normativa.
- 17.3 In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti formalmente, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici raggruppati, aggregati o consorziati.
- 17.4 E' possibile ottenere chiarimenti sulla presente procedura mediante la proposizione di quesiti scritti da inoltrare al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: protocollo.preffg@pec.interno.it
- 17.5 Non saranno fornite risposte ai quesiti pervenuti successivamente alla data dell'8 maggio 2017.
- 17.6 Le risposte a tutte le richieste di chiarimenti presentate in tempo utile, sempre che le stesse risultino pertinenti, verranno fornite almeno 6 giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte alle richieste di chiarimenti e/o eventuali ulteriori informazioni sostanziali in merito alla presente procedura saranno fornite esclusivamente mediante pubblicazione in forma anonima all'indirizzo internet della Prefettura.

18 CORRISPETTIVO

- 18.1 La Prefettura liquiderà il servizio previa presentazione di fattura elettronica da trasmettere a cura di ciascun operatore economico per il tramite del Sistema di Interscambio "SdI" gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze, utilizzando il Codice Univoco Ufficio I.P.A.: NR18BB.
- 18.2 L'Ente Gestore, fermo restando quanto previsto nello schema di convenzione allegato al presente bando, trasmette alla Prefettura, con cadenza mensile ed entro il giorno 10 del mese successivo:
- un prospetto riepilogativo delle effettive presenze giornaliere degli ospiti, debitamente firmato da ciascun migrante, riferito al periodo oggetto di fatturazione;
 - l'elenco e relativo foglio di presenza mensile degli operatori impegnati;
 - copia del registro dell'erogazione dei Pocket Money firmato dagli ospiti, che indichi nome e cognome degli stessi, oltre alla data dell'erogazione e l'importo erogato. Tali registri dovranno essere timbrati e firmati dal referente dell'ente gestore;
 - report delle attività eseguite;
 - elenco dei fornitori impiegati nell'ambito dei servizi erogati.
- 18.3 Sulle fatture dovrà essere obbligatoriamente riportato il CIG ed apposta l'annotazione "Scissione dei pagamenti" in relazione alle modalità di versamento dell'IVA introdotte dall'art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972.
- 18.4 Il pagamento è previsto entro 60 giorni dalla fatturazione, previo accredito dei fondi da parte del Ministero dell'Interno, in base alle effettive presenze riportate nei report giornalieri secondo il prezzo pro-capite/pro-die di esecuzione.
- 18.5 La procedura descritta è propedeutica alla liquidazione del corrispettivo.



Prefettura di Foggia
Ufficio territoriale del Governo

19 AUTORITA' COMPETENTE A RICEVERE RICORSI GIURISDIZIONALI

19.1 Eventuali ricorsi giurisdizionali attinenti potranno essere proposti avanti il Tribunale Amministrativo Regionale per la Regione Puglia (TAR) con sede in Bari, nel termine di cui all'art. 120 del d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104.

20 PUBBLICITÀ

20.1 Gli obblighi di pubblicità connessi alla presente procedura vengono assolti mediante pubblicazione sulla GUCE e sulla GURI, serie speciale; pubblicazione per estratto su due quotidiani a maggiore diffusione nazionale e su due quotidiani a maggiore diffusione locale; pubblicazione sul sito del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito dell'Osservatorio dei contratti pubblici e sul sito www.prefettura.it/foggia, ove sono disponibili e scaricabili tutti i documenti di gara. Si applicano le disposizioni di cui all'art. 34, c. 35, del D.L. n. 179/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 221/2012.

20.2 Stante la persistente emergenza derivante dall'incessante afflusso di stranieri, il bando verrà trasmesso ai Sindaci della Provincia, a tutti gli Enti/organismi facenti parte del Consiglio Territoriale per l'Immigrazione ed alla FederAlberghi-Sezione regionale, affinché al suo contenuto venga assicurata la più ampia diffusione. Allo stesso fine sarà diramato un comunicato stampa con il quale la notizia dell'avvenuta pubblicazione del presente bando verrà segnalata ai media.

20.3 Tutta la documentazione è resa disponibile e liberamente scaricabile sul sito internet della Prefettura.

21 DISPOSIZIONI FINALI

Per quanto non previsto nel presente bando si fa rinvio alle norme di cui al d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i..

I seguenti allegati formano parte integrante e sostanziale del bando:

- allegato A – Capitolato e schema di convenzione;
- all. n. 1 - D.M. 21.11.2008;
- all. n. 2 – Specifiche tecniche al D.M. 21.11.2008;
- all. n. 3 – Criteri di valutazione
- all. n. 4 – Dotazione minima di personale
- all. n. 5 – Elenco strutture
- all. n. 6 – Elenco Comuni che hanno attivato strutture SPRAR per un numero di posti complessivamente pari o superiori alla quota di riparto del piano Ministero Interno-ANCI;
- all. n. 7 – Elenco Comuni che hanno attivato strutture SPRAR per un numero di posti complessivamente inferiore alla quota di riparto del piano Ministero Interno-ANCI;
- all. n. 8 - Istanza di partecipazione
- all. n. 9 – Documento di Gara Unico Europeo (DGUE)
- all. n. 10 – Autocertificazione antimafia
- all. n. 11 – Patto d'integrità
- all. n. 12 – Offerta tecnica
- all. n. 13 – Offerta economica

IL PREFETTO

Tirone

Originale firmato digitalmente agli atti

COMUNE DI LESTINA
Protocollo Arrivo N. 6858/2017 del 20-04-2017
Copia Documento